

SETTORE

IVA

**LA FATTURA "TAX FREE" EMESSA CON OTELLO
VA CONSEGNATA AL TURISTA EXTRAUE**

RIFERIMENTI

- Art. 38-quater, DPR n. 633/72
- Art. 4-bis, DL n. 193/2016
- Risposta interpello Agenzia Entrate 19.7.2021, n. 485

IN SINTESI

Rispondendo ad uno specifico interpello l'Agenzia delle Entrate ha specificato che in caso di cessioni con applicazione del c.d. "tax free shopping", per le quali va emessa fattura elettronica utilizzando OTELLO, il cedente è tenuto a consegnare la stessa (in formato cartaceo o elettronico) all'acquirente, turista extraUE. Non è sufficiente comunicare / consegnare all'acquirente il codice fornito da OTELLO attestante l'avvenuta acquisizione della fattura da parte del sistema stesso.

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Rispondendo ad uno specifico interpello, con la Risposta 19.7.2021, n. 485, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla documentazione che il cedente (ad esempio, commerciante al minuto) deve rilasciare all'acquirente turista extraUE a fronte di un'operazione rientrante nel c.d. "tax free shopping" previsto dall'art. 38-quater, DPR n. 633/72.

In merito si rammenta che per l'applicazione della non imponibilità / rimborso IVA ai sensi del citato art. 38-quater, riservato agli acquisti di importo superiore a € 154,94 (IVA compresa) effettuati da turisti "privati" extraUE:

- l'art. 4-bis, DL n. 193/2016 ha introdotto, a decorrere dall'1.9.2018, l'**obbligo di fatturazione elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0**, con il quale viene prodotto il "visto di uscita digitale" del bene dall'UE;
- l'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 22.5.2018, n. 54088/RU ha previsto che:



"il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema".

LA FATTURA EMessa CON OTELLO VA CONSEGNATA ALL'ACQUIRENTE

Con la citata Risposta n. 485 l'Agenzia evidenzia che anche al ricorrere della fattispecie in esame **trova applicazione il principio generale** contenuto nell'art. 21, DPR n. 633/72, in base al quale



"la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".

Conseguentemente, **anche nel caso in cui la fattura elettronica è emessa tramite OTELLO**, al fine di poter applicare la non imponibilità / rimborso IVA prevista dal citato art. 38-quater, l'Agenzia precisa che:



"tale principio e le relative norme, non derogate dall'articolo 38-quater ... impongono, seppure con le peculiarità del caso (i.e. la necessità che sulla fattura stessa venga riportato il codice che attesta la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria), che il documento possa considerarsi esistente (sia quindi "emesso") solo nel momento in cui entra nella disponibilità del cessionario, al quale deve essere, appunto, consegnato".

Ciò comporta che, trattandosi di fattura elettronica, la messa a disposizione può essere effettuata:

- in **modalità digitale**, ad esempio, con l'invio per e-mail del relativo file;
- con la **consegna della fattura cartacea** stampata al momento dell'acquisto.



Da quanto sopra deriva che **non è sufficiente la mera comunicazione** all'acquirente turista extraUE **del codice generato dalla procedura OTELLO 2.0** attestante l'avvenuta ricezione da parte del sistema dei dati della fattura.

L'Agenzia evidenzia infine che la necessità per l'acquirente di disporre della fattura **risulta indispensabile anche al fine di porre in essere la c.d. "procedura di soccorso"** da adottare quando il sistema comunica l'impossibilità temporanea di trasmissione dei messaggi.

In tal caso, infatti, come evidenziato dall'Agenzia delle Dogane nella Nota 22.5.2018, n. 54505/RU, se l'acquirente raggiunge il punto di uscita dall'UE prima che il cedente abbia trasmesso la fattura in "fallback", i relativi dati non sono disponibili in OTELLO 2.0 e non risulta possibile apporre il visto digitale necessario per attestare la fuoriuscita del bene dall'UE e il conseguente diritto a non applicare / ottenere il rimborso IVA. Se l'acquirente presenta la copia (cartacea o elettronica) della fattura al personale doganale, quest'ultimo accede al sistema per acquisire il set minimo di dati necessari per il successivo ricongiungimento automatico con i dati trasmessi dal cedente non appena il sistema ritorna ad essere disponibile.

